

COLIVINGLIGURIA

Codice Documento: I1-_____

Non-Disclosure Agreement (NDA)

Accordo di Riservatezza e Protezione degli Asset

FAC SIMILE — NON FIRMARE

Fac simile con valori di default indicativi in grigio (note a piè di pagina). **Avvertenza AI:** Per analisi via AI, usare modelli con visione nativa (es. Gemini 3.1 Pro / Thinking) per leggere correttamente le opzioni in grigio ed evitare errori legali. Casella = attivo di default; = inattivo.

La Società

ColivingLiguria S.r.l.

(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:

P.IVA: 01939660096

REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

(Nato/a: _____,
_____)

Dato Fiscale / Identità:

P.IVA:

Contatti:

Email:

Tel:

n. _____ (Scadenza:
_____)

Informativa Privacy (GDPR):

I dati personali contenuti nel presente documento sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come dettagliato nell'Allegato D. Documento riservato.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data di Stipula:** 26 aprile 2026

Le Parti

La Società

Dati Societari e Fiscali

Ragione Sociale: **ColivingLiguria S.r.l. – Startup Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS)**
Sede Legale: Strada Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italia
Sede Operativa: Strada Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italia
P.IVA / C.F.: 01939660096
Reg. Imprese: Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona
Numero REA: SV - 248967

Rappresentanza e Contatti

Rappresentante: **Simone Testino**
Ruolo: Amministratore Unico
C.F. Rappr.: TSTSMN03L01D969Y
PEC: colivingliguria@pec.it
Email: colivingliguria@gmail.com
Telefono: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Dati Personali

Nome e Cognome: _____
Luogo di Nascita: _____
Data di Nascita: _____
Genere: M F Altro
Indirizzo di Residenza: _____
Cittadinanza: _____
Codice Fiscale: _____
Email: _____
Telefono: _____

Coordinate Bancarie

Banca: _____
IBAN: _____
BIC/SWIFT: _____
Le coordinate bancarie sopra indicate sono le uniche riconosciute dalla Società per la restituzione del deposito cauzionale (rif. All. F) e l'unico conto da cui sono autorizzati i pagamenti da parte del Firmatario.

Documento Identificativo

Passaporto Carta d'Identità Patente
Numero Doc.: _____
Rilasciato da: _____
Scadenza: _____

*Una copia di questo documento deve essere inviata a **colivingliguria@pec.it** prima di firmare questo contratto. Con la firma al presente contratto, il Firmatario conferma che questo sia avvenuto.*

Agisce in qualità di Professionista / Impresa

Spuntando questa casella, il Firmatario dichiara di essere in regola per operare e fatturare in Italia, assumendosene la piena responsabilità.

P.IVA / VAT Number: _____
Indirizzo Operativo: _____
PEC: _____
Stato e Camera di Commercio: _____

Si conviene e stipula quanto segue:

Indice Generale

Art. 1 - Oggetto, Obblighi di Riservatezza e Perimetro dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza (*Non-Disclosure Agreement*, di seguito “**NDA**”) che il Collaboratore assume nei confronti di ColivingLiguria in relazione a tutte le Informazioni Riservate di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività tecnica svolta per conto della Società.

Obbligo di riservatezza. Il Collaboratore si impegna alla massima riservatezza in merito a tutti gli asset, i dati, i sistemi informatici e i contenuti aziendali a cui avrà accesso, astenendosi dal divulgarli, comunicarli o utilizzarli per finalità diverse da quelle strettamente inerenti all'incarico. La classificazione delle informazioni riservate è definita nell'All. G; il trattamento dei dati personali è disciplinato nell'All. D (GDPR).

Perimetro dell'Accordo. Il presente Accordo ha per oggetto esclusivo la tutela della riservatezza. Non disciplina, non modifica e non integra eventuali distinti accordi tra le Parti relativi ai termini economici o alla natura della collaborazione professionale, che restano regolati dai rispettivi atti separati. Ogni aspetto relativo ai compensi è rinviato all'All. F; le specifiche tecniche dell'incarico all'All. T; la governance operativa agli All. G e R.

Durata degli obblighi. Gli obblighi di riservatezza permangono indefinitamente anche dopo la cessazione dell'accesso tecnico, per i segreti commerciali in via permanente ai sensi degli artt. 98-99 CPI e del D.Lgs. 63/2018, e per le informazioni riservate generali per un periodo di 10 (dieci) anni dalla cessazione, salvo che le stesse siano divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile al Collaboratore.

Appendice: Disposizioni Finali e Approvazioni

Integrità, Lingua e Identità

Il presente contratto è redatto in formato bilingue (Italiano e Inglese). Le parti concordano che il testo in lingua italiana costituisce l'unica versione ufficiale e legalmente vincolante; in caso di divergenza, l'interpretazione basata sulla **lingua italiana** prevarrà a tutti gli effetti di legge.

Il presente Contratto e i suoi Allegati costituiscono l'accordo integrale tra le Parti. La Società **non è un Ente del Terzo Settore** e il rapporto **non è attività di volontariato**.

Configurazione All. F

Versamento di Garanzia - Security Deposit

Nota Importante: Questi fondi non costituiscono un pagamento, una spesa o un fatturato, ma un **deposito fiduciario rimborsabile**. Esso verrà restituito integralmente al termine dell'accordo, a condizione che siano rispettate tutte le regole definite nel presente documento e nella policy strutturale. (Si invita a leggere attentamente l'intero **All. F**).

Il Firmatario deposita a titolo di garanzia la somma di: € 200,00¹

Soglia Minima di Sicurezza - Valore Minimo € 100,00²

- Versamento Contestuale (Ricevuta):** La firma del presente allegato funge da quietanza di incasso (versamento già ricevuto in contanti o su conto).
- Versamento Differito - Condizione Sospensiva** L'accordo **non è attivo** e non assicura alcun diritto fino all'effettivo accredito del versamento sul conto indicato in basso. ³
- **Causale Suggestita:** I1- _____

Coordinate Bancarie

I versamenti devono essere effettuati secondo le seguenti specifiche:

- **Beneficiario:** *Simone Testino*
- **IBAN:** IT94I0338501601100080084122

Frequenza di Pagamento

Le parti concordano le seguenti modalità di versamento dei corrispettivi:

Frequenza Settimanale

A regime: ogni 7 notti, anticipato di 3 giorni.

Frequenza Mensile

A regime: ogni 30 notti, anticipato di 1 settimana.

Pagamento Unico

L'intera quota dell'accordo deve essere saldata integralmente **prima dell'accesso**.

¹**Opzione di Default:** Il valore di default standard per il versamento del deposito cauzionale è pari a €200,00.

²**Opzione di Default:** La soglia minima di sicurezza di default, sotto la quale l'accordo rischia la risoluzione e diviene obbligatorio il reintegro, è pari a €100,00.

³**Opzione di Default:** Il versamento differito tramite bonifico bancario è la modalità più tracciabile e quella impostata come sicura di default.

Operatività del Fondo di Garanzia

- Autorizzazione all'addebito per costi operativi.
- Autorizzazione all'addebito via canali informali.

Note Aggiuntive:

Configurazione All. T

Regime di Recesso e Terminazione

Le parti concordano il seguente regime per la cessazione del rapporto:

- **Recesso *Ad Nutum* (Art. 1373 c.c.):** La Società si riserva il diritto potestativo di risolvere l'Accordo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di fornire preavviso o giustificazione, con conseguente attivazione immediata del Divieto di Accesso.
-

Configurazione All. G

Validità Temporale e Attivazione

- Data di Attivazione Accessi: _____
- Data di Termine (se determinato): _____
- Accordo indeterminato: vigono i termini di recesso/cessazione ex **All. T**

Asset Aziendali e Account Tecnici

- Accesso a Repository GitHub
- Sistemi Informativi e Database

Gestione Social Media e Web Services

Livello di accesso autorizzato:

- Accesso completo alle credenziali (User/Pass)
- Accesso limitato ad asset e dati (Content Production)

Piattaforme autorizzate:

- Instagram
- TikTok
- YouTube
- LinkedIn
- Facebook
- WhatsApp

Altre piattaforme autorizzate (specificare): _____

Deroghe Operative e Autorizzazioni Speciali

- Sussistono deroghe esplicite ai divieti di pubblicazione o gestione autonoma:

Dettaglio delle Deroghe Autorizzate:

Configurazione All. D**Consensi al Trattamento dei Dati (GDPR)**

In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Firmatario esprime i propri consensi in merito al trattamento dei dati personali:

- Dati Essenziali
- Trasparenza
- Marketing
- Social Media ⁴

Foro Competente e Perfezionamento

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il **Foro di Savona**.

Il rapporto si intende perfezionato esclusivamente al ricevimento della copia firmata e della prova dei versamenti previsti.

Allegati e Gerarchia delle Fonti

Allegati Inclusi e Sottoscritti: F, T, G, D, R.

In caso di contrarietà tra le clausole degli Articoli e quelle degli Allegati, le clausole degli Articoli prevarranno.

Identificazione del Documento

Il presente contratto è identificato dal **Codice Contratto:** I1-_____.

Metodo di Sottoscrizione

Le parti concordano il seguente metodo di sottoscrizione del presente contratto:

⁴Opzione di Default: Di default vengono richiesti ed approvati tutti i consensi privacy e pubblicazione immagini.

■ Metodo A — Foglio Separato (Post/Mail)

ColivingLiguria sottoscrive il presente contratto con **firma elettronica qualificata** (Rif. Art. 24 D.Lgs 82/2005 (CAD)). Il Firmatario riceve il PDF firmato via email, ne verifica l'integrità tramite l'impronta hash SHA-256 (corrispondente alla firma digitale), stampa e firma il **Foglio Firmatario** (foglio unico contenente: codice contratto, SHA-256, clausole vessatorie, firma autografa) e lo invia a colivingliguria@pec.it nella **medesima data** di ricezione del presente documento.

□ Metodo B — Foglio Separato (In Presenza)

Come il Metodo A: ColivingLiguria firma digitalmente. Il Firmatario firma il **Foglio Firmatario** (indicante il codice SHA-256 del PDF) **in presenza fisica** presso la sede di ColivingLiguria o presso un luogo concordato. Il foglio firmato è consegnato fisicamente e una copia scansionata è inviata a colivingliguria@pec.it.

□ Metodo C — Firma Integrale in Presenza

Entrambe le parti firmano il **contratto completo** in presenza fisica. Il Firmatario firma ogni pagina del documento (inclusi gli allegati). ColivingLiguria apporta la propria firma autografa o digitale. Una copia del documento integrale firmato viene consegnata al Firmatario.

Firme di Sottoscrizione

La Società

(Documento firmato digitalmente)

ColivingLiguria S.r.l.

Società Benefit | Startup Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS)
P.IVA: 01939660096
Amm. Unico: Simone Testino (TSTSMN03L01D969Y)
PEC: colivingliguria@pec.it

Rif. Art. 24 D.Lgs 82/2005 (CAD)
Firma valida con marcatura temporale.

Il Firmatario

Sottoscrizione Digitale Certificata (SHA-256)

Codice Contratto: I1-_____

Documento sottoscritto mediante il modulo **Sign1-000**. L'impronta hash SHA-256 garantisce l'integrità del testo e l'opponibilità ai terzi ai sensi dell'Art. 20 D.Lgs. 82/2005 (CAD).

Le clausole vessatorie ex artt. 1341–1342 c.c. e la relativa firma di specifica approvazione del Firmatario sono riportate nel **Foglio Firmatario** separato, il quale, recante il codice SHA-256 del presente documento, è parte integrante e inscindibile del contratto e ha identico valore legale.

COLIVINGLIGURIA

Documentazione Contrattuale Integrativa

Codice Allegato: F2-01

Allegato F

Gestione Finanziaria

La Società

ColivingLiguria S.r.l.
(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:

P.IVA: 01939660096
REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:

Email: colivingliguria@gmail.com
PEC: colivingliguria@pec.it
Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

I1-_____

Versione Allegato: F2-01

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):

I dati personali contenuti nel presente allegato (e nel contratto I1-_____) sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come dettagliato nell'Allegato D. Documento riservato.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 26 aprile 2026

Il presente allegato disciplina la gestione finanziaria del rapporto tra la **Società** (che fornisce accesso alla propria infrastruttura e community) e il **Firmatario** (membro partecipante), istituendo un sistema formale di gestione del Fondo di Garanzia.

Ai fini del presente accordo, vengono istituiti due strumenti di gestione della garanzia:

Fondo di Garanzia e Rispetto del Codice di Condotta

Questo fondo è costituito esclusivamente dal **Deposito Fiduciario** definito nell'Accordo di riferimento e da eventuali successivi "Incrementi". Rappresenta il valore che il Firmatario affida alla Società a garanzia del rispetto degli standard comunitari e dell'integrità delle dotazioni affidate.

Registro delle Pendenze

Questo registro è un conto formale di tutti i debiti che il Firmatario matura nei confronti della Società. Include, a titolo esemplificativo:

- Quote di partecipazione/rimborsi non saldati;
- Penali per ritardo nei versamenti (**All. F**);
- Costi per sanzioni o danni all'infrastruttura;
- Qualsiasi altra somma dovuta alla Società.

Art. F1 - Applicazione delle Penali e Compensazione Volontaria

A presidio del corretto svolgimento della community e del rispetto del Codice di Condotta (**All. C**), le parti concordano l'applicazione di specifiche sanzioni pecuniarie per le violazioni, aventi natura di **Clausola Penale ex Art. 1382 c.c.**. L'applicazione di tali penali (es. per fumo in aree non consentite, danni alle dotazioni o violazione del quieto vivere) esonera la Società dall'onere di provare il danno effettivo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

F1.1 Regime Probatorio Semplificato e Patti sulla Prova (Art. 2698 c.c.)

Ai fini dell'accertamento di qualsiasi violazione alle norme del presente ecosistema contrattuale (a titolo esemplificativo: violazioni dell'All. C, uso non autorizzato di asset ex All. M, ecc.) e per la conseguente applicazione e iscrizione della relativa penale nel Registro delle Pendenze, le Parti pattuiscono esplicitamente un regime probatorio semplificato ai sensi dell'art. 2698 c.c.

Costituisce prova sufficiente, inconfutabile e idonea a giustificare l'immediato addebito della sanzione:

- **Testimonianza Diretta:** la dichiarazione visiva o uditiva resa da qualsivoglia membro dello Staff, collaboratore, dipendente o socio della Società; oppure
- **Confessione:** l'ammissione, anche informale o verbale, del Firmatario.

Le Parti concordano categoricamente che **non è richiesta in alcun caso** la produzione di prove tangibili o multimediali (quali rilievi fotografici o registrazioni video) a supporto della testimonianza. Il Firmatario rinuncia fin d'ora e irrevocabilmente a contestare l'addebito per asserita carenza di prove qualora sussista la testimonianza di cui al presente paragrafo.

F1.2 Autorizzazione alla Compensazione - Rif. Art. 1252 c.c.

In caso di violazione accertata e conseguente maturazione di una penale o debito a carico del Firmatario (iscritta nel Registro delle Pendenze), il Firmatario **autorizza fin d'ora ed esplicitamente la Società a trattenere gli importi dovuti decurtandoli direttamente dal Fondo di Garanzia**, operando una compensazione volontaria ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 1252 del Codice Civile**. Tale trattenuta verrà notificata al Firmatario, il quale sarà tenuto a reintegrare il Fondo di Garanzia al suo valore originario entro i termini previsti.

F1.3 Recupero delle Eccedenze e Tutela Giudiziale

Qualora l'ammontare complessivo dei debiti iscritti nel Registro delle Pendenze superi l'importo del Fondo di Garanzia (Deposito Fiduciario), la Società provvederà alla compensazione fino a capienza e manterrà il diritto incondizionato di agire per il recupero del credito residuo.

Il Firmatario riconosce alla Società la facoltà di attivare le procedure esecutive giudiziali e i recuperi coattivi necessari per l'intero ammontare eccedente, ivi inclusi pignoramenti presso terzi o sui conti correnti, oltre al risarcimento del maggior danno e delle spese legali sostenute.

Art. F2 - Natura Esclusivamente Sanzionatoria e Risarcitoria

Le Parti riconoscono e dichiarano in assoluta buona fede che il meccanismo delle penali, dei rimborsi spese e delle trattenute ha una funzione **strettamente sanzionatoria, occasionale e di ripristino**, legata unicamente a esplicite violazioni documentabili del regolamento interno e degli accordi presi o al ristoro di spese anticipate.

Le Parti concordano categoricamente che le somme trattenute o versate sul Fondo di Garanzia non costituiscono in alcun caso, né direttamente né indirettamente, il corrispettivo per il godimento continuativo di un bene immobile o di un servizio, bensì operano esclusivamente come clausola penale, rimborso spese vive o risarcimento del danno ai sensi di legge.

Art. F3 - Presenza di Corrispettivi e Frequenza dei Versamenti

In merito alla natura del rapporto, si specifica quanto segue relativamente alla previsione di pagamenti o corrispettivi:

- Previsto Pagamento:** Il rapporto prevede il versamento di quote di partecipazione o corrispettivi.
- Nessun Pagamento:** Il rapporto non prevede alcun versamento di corrispettivi, canoni o quote (salvo il deposito di garanzia).

Qualora sia previsto un pagamento, i corrispettivi dovuti dal Firmatario (quote di partecipazione, rimborsi spese o contributi operativi) devono essere versati secondo la frequenza selezionata nella **Configurazione del presente allegato**, rispettando i seguenti vincoli legali di esigibilità e accredito:

- **Frequenza Settimanale:** Il versamento relativo alla partecipazione per il periodo successivo (7 notti) deve risultare formalmente accreditato con un anticipo di almeno **3 (tre) giorni** rispetto all'inizio del periodo stesso.
- **Frequenza Mensile:** Il versamento relativo alla partecipazione per il periodo successivo (30 notti) deve risultare formalmente accreditato con un anticipo di almeno **7 (sette) giorni** rispetto all'inizio del periodo stesso.
- **Versamento Unico:** L'intero importo pattuito deve risultare integralmente accreditato prima dell'accesso agli spazi o dell'inizio dell'erogazione dei servizi.

Il mancato rispetto di tali termini costituisce inadempimento e comporta l'immediata applicazione delle penali e l'iscrizione automatica nel Registro delle Pendenze.

Art. F4 - Penali per Ritardo Pagamenti

In caso di mancato accredito di qualsiasi somma dovuta entro la scadenza pattuita, l'importo insoluto verrà immediatamente iscritto nel Registro delle Pendenze.

A tale importo si applicherà una **penale per il ritardo** così strutturata:

- **Penale Immediata (Minimo):** Al primo secondo di ritardo (anche per importi irrisori, es. € 1,00), scatta automaticamente una penale fissa di € 50,00, indipendentemente dalla durata del ritardo.
- **Aggravio Giornaliero:** Per ogni giorno solare successivo di persistente insoluto, l'importo del debito iscritto nel Registro delle Pendenze si incrementa di ulteriori € 50,00 aggiuntivi, decorrenti a partire dal secondo giorno solare di ritardo.
- **Durata:** Tale meccanismo di incremento prosegue fino al saldo completo del debito o alla risoluzione del contratto per inadempimento sanzionabile ai sensi dell'All. T, la quale prevalendo, sostituisce ogni ulteriore computo delle penali di cui al presente articolo.

Anche le penali maturate verranno iscritte progressivamente nel Registro delle Pendenze.

Art. F5 - Inadempimento Finanziario e Sanzioni

Ogni Accordo di riferimento definisce due valori chiave:

1. **Fondo (Valore Iniziale):** L'importo versato che costituisce la garanzia fiduciaria.
2. **Valore Minimo (Soglia di Sicurezza):** La soglia sotto la quale il saldo netto (Fondo - Pendenze) non deve scendere.

Il Firmatario è tenuto a mantenere la propria posizione netta al di sopra del Valore Minimo.

F5.1 Inadempimento per Riduzione della Garanzia:

La Società ha la facoltà di invocare il **Fatto di Grave Inadempimento** sanzionabile ai sensi dell'All. T qualora il Fondo di Garanzia permanga al di sotto del **Valore Minimo** per un periodo superiore a **7 (sette) giorni**.

Qualora il fondo scenda sotto tale soglia (per detrazioni o altro), il Firmatario ha l'obbligo tassativo di reintegrarlo entro **7 giorni** dalla notifica. Trascorso invano tale termine, tale condotta costituisce **Fatto di Grave Inadempimento** sanzionabile ai sensi dell'All. T.

F5.2 Inadempimento per Saldo Negativo:

La Società ha il diritto di invocare il **Fatto di Grave Inadempimento** sanzionabile ai sensi dell'All. T qualora il Registro delle Pendenze **superi** il Fondo di Garanzia (saldo netto negativo).

Art. F6 - Incremento Volontario della Garanzia

Il Firmatario ha la facoltà di incrementare volontariamente il proprio Fondo di Garanzia in qualsiasi momento effettuando un bonifico con causale "**Incremento Fondo**" e il codice dell'accordo.

Art. F7 - Limiti di Responsabilità

Si ribadisce con forza che il Fondo di Garanzia **non costituisce un limite alla responsabilità** del Firmatario.

Il Firmatario rimane pienamente responsabile per tutti gli obblighi e risarcimenti. Qualora, alla fine del rapporto, il Registro delle Pendenze superi il Fondo di Garanzia, il Firmatario è tenuto a saldare l'intera differenza.

Art. F8 - Gestione Multi-Contratto (Fondo Unico)

F8.1 Principio del Fondo Unico

Qualora tra le medesime parti (**Società e Firmatario**) sussistano **più accordi contemporanei** (es. Membership e Collaborazione), i Fondi e i Registri operano come **strumenti unificati**.

F8.2 Unificazione dei Valori

- **Versamenti:** I valori versati per ciascun accordo si sommano in un unico Fondo di Garanzia.
- **Valore Minimo:** I valori minimi definiti nei singoli accordi si sommano a formare la soglia di sicurezza complessiva.
- **Pendenze:** Tutti i debiti (indipendentemente dall'accordo di origine) confluiscono in un unico Registro delle Pendenze.

F8.3 Indipendenza dalla Causa

Ai fini della gestione finanziaria:

- Le detrazioni e gli accrediti avvengono sul saldo complessivo;
- Le clausole di risoluzione si applicano valutando il saldo globale rispetto alla soglia minima globale.

F8.4 Restituzione Finale

Al termine di **tutti** i rapporti, il Fondo di Garanzia residuo netto sarà restituito al Firmatario secondo le modalità previste dall'**All. T - Termine Temporaneo d'Accesso e Risoluzione**. La restituzione avviene solo quando **tutti** gli accordi sono cessati e tutte le pendenze saldate.

Art. F9 - Operatività e Addebito di Costi Operativi

Ove esplicitamente autorizzato nella **Configurazione del presente allegato**, il Firmatario concede alla Società l'esplicito permesso di prelevare dal Fondo di Garanzia i fondi necessari per coprire spese operative condivise. Queste includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ripartizione di spese alimentari comuni, bollette/utilities eccezionali, o qualsiasi altro acquisto o costo anticipato e sostenuto dalla Società a favore del membro.

Art. F10 - Consenso Tramite Canali Informali

Se selezionata l'apposita opzione nella **Configurazione del presente allegato**, il diritto di addebito di cui alla sezione precedente è concesso dal Firmatario anche nel caso in cui gli accordi e consensi di spesa avvengano esclusivamente tramite canali informali su forma scritta non firmata in originale. Sono ritenuti validi a tali fini: messaggistica istantanea (es. WhatsApp, Telegram), email informali dirette all'amministrazione, o finanche la fotografia di un consenso scritto a mano. Tali prove documentali costituiranno base legale e contrattuale sufficiente per la deduzione immediata dei fondi, a condizione che rechino inequivoco riferimento al codice identificativo dell'accordo (I1-_____) e siano corroborati da almeno un riscontro documentale indipendente.

Art. F11 - Conto Bancario e Modalità di Versamento

L'accordo si intende efficace unicamente, e nessun servizio può essere garantito o preteso, prima che l'intero **deposito cauzionale** pattuito risulti formalmente accreditato sul conto indicato:

Banca	Isybank (Gruppo Intesa Sanpaolo)
IBAN	IT94I0338501601100080084122
BIC/SWIFT	ISYBITMM
Intestatario	Simone Testino

A garanzia e tutela del Firmatario, tale versamento viene effettuato esclusivamente verso un conto tracciabile e verificato della Società (**ColivingLiguria S.r.l. – Startup Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS)**) o, qualora esplicitamente indicato nell'Accordo Individuale, presso il conto personale dell'Amministratore in via del tutto transitoria e a soli fini di deposito cauzionale e rimborso spese preparatorie, in ottemperanza ai vincoli del **Bando PIA**, garantendo in ogni caso i massimi standard di affidabilità, trasparenza e tracciabilità.

Art. F12 - Stato Inattivo e Gestione Transitoria per Bando PIA

In virtù dell'attuale stato di "Inattiva" della Società (**Fase Preparatoria**), mantenuto strategicamente per preservare i requisiti di accesso ai fondi pubblici del **Bando PIA**, la Società stessa non è provvisoriamente autorizzata all'apertura e all'operatività di conti correnti bancari ordinari intestati alla persona giuridica. Le Parti concordano pertanto che, fino alla dichiarazione di Inizio Attività (SCIA), **i soli depositi cauzionali e rimborsi spese preparatorie** verranno effettuati sulle coordinate bancarie personali dell'Amministratore (**Simone Testino**), che assume la veste di custode fiduciario di dette somme, con obbligo di rendicontazione separata e restituzione del netto al Firmatario alla cessazione dell'accordo secondo quanto previsto dal presente allegato e da **All. T**. Non si tratta in alcun modo di corrispettivi per servizi o di qualunque forma di compensazione reciproca. Tali coordinate bancarie saranno formalmente aggiornate con i dati societari definitivi non appena la Società diverrà operativa a fini bancari.

Art. F13 - Garanzia di Rimborso in caso di Interruzione Unilaterale

Qualora l'Accordo di Riferimento non preveda specifici vincoli di durata e riservi alla Società il diritto potestativo di interdire l'accesso e recedere dal rapporto senza necessità di fornire preavviso o giustificazione (*recesso ad nutum*), a massima tutela del Firmatario la Società garantisce quanto segue: il fondo residuo — calcolato al netto di eventuali precedenti deduzioni operative, rimborsi o per sanzioni già maturate — sarà restituito al Firmatario **per intero ed immediatamente** al momento del termine dell'accesso agli spazi e della restituzione delle dotazioni aziendali, senza alcun ulteriore trattenimento ingiustificato.

Fine del Documento

Sottoscrizione e Prevalenza: Il presente Allegato è parte integrante dell'Accordo di Riferimento e si intende formalmente sottoscritto ed approvato mediante la firma di quest'ultimo; non è richiesta una sottoscrizione separata. In caso di incoerenza, prevalgono le disposizioni dell'Accordo, specialmente riguardo alla natura (commerciale o hobbistica) del rapporto. Clausole difformi nel presente Allegato sono da intendersi come mero errore materiale o ostantivo (ex Art. 1433 c.c.) e non costituiscono violazione normativa. L'interpretazione del rapporto resta subordinata alla comune volontà delle parti espressa nell'Accordo (ex Artt. 1362-1363 c.c.), rinunciando il Firmatario a ogni eccezione basata su refusi burocratici o redazionali della Società.

COLIVINGLIGURIA

Documentazione Contrattuale Integrativa

Codice Allegato: T1-02

Allegato T

Terminazione, Divieto di Accesso e Penali

La Società

ColivingLiguria S.r.l.
(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:

P.IVA: 01939660096
REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:

Email: colivingliguria@gmail.com
PEC: colivingliguria@pec.it
Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

I1-_____

Versione Allegato: T1-02

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):

I dati personali contenuti nel presente allegato (e nel contratto I1-_____) sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come dettagliato nell'Allegato D. Documento riservato.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 26 aprile 2026

Art. T1 - Ambito di Applicazione Universale

Il presente Allegato disciplina le cause di risoluzione contrattuale e i conseguenti divieti di accesso alle strutture aziendali. Esso ha valenza generale ed è applicabile a qualsiasi tipologia di Accordo di Riferimento intercorrente tra le Parti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: contratti con professionisti, accordi commerciali, membership generiche o intese verbali di ospitalità. Il presente documento non costituisce in alcun caso concessione di diritti reali o personali di godimento su immobili.

Art. T2 - Indipendenza dei Rapporti e Rinnovi

Il Firmatario prende atto che le eventuali diverse tipologie contrattuali in essere con la Società (ad es. un contratto di natura residenziale e un contratto di natura professionale/lavorativa) sono da intendersi come negozi giuridici separati e autonomi.

La terminazione, la scadenza o la risoluzione di un contratto non comporta l'automatica risoluzione degli altri contratti in essere, salvo diversa e specifica comunicazione scritta da parte della Società.⁵

Ogni contratto si intende tassativamente non rinnovabile tacitamente. Qualsiasi proroga o rinnovo dovrà avvenire esclusivamente tramite la sottoscrizione di un nuovo accordo digitale approvato dalla Società.

Art. T3 - Casistiche di Terminazione del Contratto

T3.1 Terminazione Pacifica e Scadenza Naturale

In caso di scadenza naturale del termine, o di risoluzione consensuale senza violazioni contrattuali, il rapporto si estingue pacificamente. Il Firmatario si impegna a riconsegnare gli spazi e le dotazioni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. A seguito dell'esito positivo delle ispezioni di check-out, la Società provvederà allo sblocco e alla restituzione del saldo residuo del Deposito Cauzionale, secondo le tempistiche e le modalità rigorosamente disciplinate nell'**All. F (Gestione Finanziaria)**.

T3.2 Recesso Incondizionato (Ad Nutum)

Si dà atto che per il presente rapporto **non è pattuita** la facoltà di recesso libero (*ad nutum*) a favore della Società, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dalla tipologia contrattuale specifica.

T3.3 Risoluzione di Diritto (Clausola Risolutiva Espresa)

Al fine di garantire la massima tutela degli spazi e della comunità, le parti convengono che qualsiasi violazione qualificata come "**Fatto di Grave Inadempimento**" all'interno del presente Contratto o di qualsiasi suo Allegato, conferisce alla Società il diritto potestativo di invocare la Clausola Risolutiva Espresa. Il contratto si risolverà pertanto di diritto e con effetto immediato qualora la Società dichiari, mediante comunicazione scritta alla PEC ufficiale colivingliguria@pec.it (o Raccomandata), di volersi avvalere della presente clausola a seguito di una delle violazioni di seguito elencate, ovvero di qualsiasi altra condotta esplicitamente sanzionata con il rimando al presente **All. T**:

1. Ritardo superiore a 5 (cinque) giorni nel versamento di canoni, penali o rimborsi spese pattuiti (All. F);
2. Cessione a terzi, anche temporanea, delle chiavi di accesso, o ospitalità non autorizzata di estranei all'interno dell'immobile;
3. Alterazione non autorizzata degli arredi, delle serrature (incluse le Smart Lock) o danneggiamento volontario degli asset aziendali;

⁵**Riferimenti giuridici:** Art. 1372 c.c. (Efficacia del contratto). Il collegamento negoziale tra contratti misti non implica la caducazione automatica reciproca se non pattuita espressamente.

4. Violazione reiterata, palesemente intenzionale, consapevole o di particolare gravità di qualsivoglia regola di convivenza, divieto o prescrizione tecnica contenuta nel presente Contratto o nei suoi Allegati tematici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: All. A, All. C, All. G, All. K, All. Z);
5. Rilascio di dichiarazioni mendaci, reticenti o palesemente inesatte, fornite volontariamente o meno dal Firmatario, in merito a qualsiasi dettaglio, requisito di idoneità o garanzia essenziale prestata in sede di stipula del presente Contratto o dei suoi Allegati.

6

Unicità della Causa di Risoluzione: In assenza di pattuizione di recesso *ad nutum*, il rapporto potrà essere terminato dalla Società esclusivamente per scadenza del termine o per giusta causa legata ai Fatti di Grave Inadempimento sopra disciplinati.

Art. T4 - Adempimenti Post-Contrattuali (Contratti Professionali)

Qualora il contratto terminato sia di natura professionale, di collaborazione o di prestazione d'opera, il Firmatario è tenuto all'immediata cessazione di qualsiasi attività in nome e per conto della Società. Egli è obbligato a restituire immediatamente credenziali, chiavi di accesso, hardware e ad ottemperare tassativamente a tutti gli obblighi di cancellazione dati e riservatezza disciplinati nell'**All. G (Tutela Asset Non-tangibili)**, la cui validità permane anche dopo la cessazione del rapporto principale.

Art. T5 - Divieto Assoluto di Accesso e Penale Inderogabile

Indipendentemente dalla causa che ha generato la fine del rapporto (scadenza, risoluzione per grave inadempimento o recesso), dal momento della cessazione del contratto scatta automaticamente un **Divieto Assoluto di Accesso e Permanenza** per il Firmatario presso qualsiasi struttura, terreno o pertinenza di ColivingLiguria.

T5.1 Clausola Penale per Violazione del Divieto (€ 100,00/giorno)

Qualora il Firmatario violi tale divieto, accedendo fisicamente alle strutture, ai terreni o alle pertinenze di ColivingLiguria **dopo il ricevimento della comunicazione formale scritta di divieto di accesso** (inviata dalla Società via PEC o raccomandata), assumendo lo status di intruso, è pattuita una penale inderogabile pari a **€ 100,00 (cento/00) per ogni singolo giorno** in cui si protrae la violazione del divieto, a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione.

Dominio Digitale: La presente clausola penale si applica esclusivamente alle violazioni di accesso agli spazi **fisici**. Le violazioni relative ai sistemi digitali, alle credenziali, alle piattaforme e agli account aziendali (GitHub, Social Media, Database, ecc.) sono disciplinate integralmente ed esclusivamente dall'**All. G (Tutela Asset Digitali e Non-tangibili)** e dalle relative sanzioni ivi previste.

La Società iscriverà tale debito nel Registro delle Pendenze, procedendo alla compensazione e all'eventuale recupero coattivo delle eccedenze secondo le modalità e le garanzie previste nell'**All. F**.

T5.2 Esecuzione Forzata e Misura Coercitiva (Astreinte)

In caso di ostinata resistenza allo sgombero che renda necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'esecuzione forzata del rilascio, la Società richiederà formalmente al Giudice l'applicazione di

⁶**Riferimenti giuridici:** Art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa). La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola. Questo esclude la valutazione del Giudice sulla gravità dell'inadempimento ex Art. 1455 c.c., in quanto le parti hanno predeterminato la gravità delle suddette violazioni.

un'ulteriore somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.⁷

Tale misura coercitiva giudiziale si sommerà alla predetta Clausola Penale contrattuale da € 100,00, incrementando in via esponenziale il debito liquido ed esigibile a carico dell'Occupante abusivo e dei suoi garanti.

Fine del Documento

Sottoscrizione e Prevalenza: Il presente Allegato è parte integrante dell'Accordo di Riferimento e si intende formalmente sottoscritto ed approvato mediante la firma di quest'ultimo; non è richiesta una sottoscrizione separata. In caso di incoerenza, prevalgono le disposizioni dell'Accordo, specialmente riguardo alla natura (commerciale o hobbistica) del rapporto. Clausole difformi nel presente Allegato sono da intendersi come mero errore materiale o ostantivo (ex Art. 1433 c.c.) e non costituiscono violazione normativa. L'interpretazione del rapporto resta subordinata alla comune volontà delle parti espressa nell'Accordo (ex Artt. 1362-1363 c.c.), rinunciando il Firmatario a ogni eccezione basata su refusi burocratici o redazionali della Società.

⁷**Riferimenti giuridici:** Art. 614-bis c.p.c. (Misure di coercizione indiretta / Astreinte). Il Giudice, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (come l'obbligo di rilascio di immobile), fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tale somma si cumula in sede esecutiva con la Penale contrattuale ex Art. 1382 c.c.

COLIVINGLIGURIA

Documentazione Contrattuale Integrativa

Codice Allegato: G2-01

Allegato G

Tutela Asset Non-tangibili

La Società

ColivingLiguria S.r.l.

(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:

P.IVA: 01939660096

REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

I1-_____

Versione Allegato: G2-01

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):

I dati personali contenuti nel presente allegato (e nel contratto I1-_____) sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come dettagliato nell'Allegato D. Documento riservato.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 26 aprile 2026

Art. G1 - Oggetto e Validità

Il presente allegato disciplina le condizioni di accesso alla piattaforma GitHub, ai profili Social Media e ai sistemi informativi di ColivingLiguria S.r.l. (repository private, documenti, codice sorgente, database, piattaforme di comunicazione e materiali aziendali).

G1.1 Decorrenza e Termine dei Diritti di Accesso

Il presente documento ha piena validità giuridica **dalla data di firma dell'accordo principale**, indipendentemente dalla data di effettivo inizio delle attività operative o dell'interruzione dell'accesso.

I diritti di accesso alle piattaforme digitali e ai profili social della Società terminano alla **Data di Fine dei Diritti di Accesso**. Tale data, se non diversamente e specificamente concordata per iscritto, corrisponde:

Ai fini degli obblighi di riservatezza di cui al presente allegato, si distingue tra: (a) **Segreti Commerciali** — ovvero tutte le informazioni contenute nei **database SQL aziendali** e tutta la documentazione classificata come **Livello 4 - Segreto Aziendale** ai sensi del sistema di classificazione interno — per i quali l'obbligo di riservatezza è **perpetuo**, fintanto che l'informazione conservi il carattere di segretezza, ai sensi del D.Lgs. 63/2018 e degli artt. 98–99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005); e (b) **Informazioni Confidenziali Generali** (Livello 2 e Livello 3 del sistema di classificazione interno), per le quali l'obbligo di riservatezza ha durata di **10 (dieci) anni** dalla Data di Fine dei Diritti di Accesso, salvo che dette informazioni siano nel frattempo divenute di dominio pubblico per causa non imputabile al Firmatario.

- Alla data di termine della partecipazione presso le strutture di ColivingLiguria (come indicato nell'accordo di riferimento);
- Oppure, in presenza di altri accordi di natura lavorativa o di collaborazione, alla data di fine della prestazione stessa.

Allo scoccare di tale data, l'accesso alle piattaforme e ai profili social della Società sarà revocato e non potrà essere ripristinato se non tramite nuovi accordi formali. I divieti di diffusione e gli obblighi di riservatezza sanciti in questo documento hanno invece **validità permanente e perpetua**.

Art. G2 - Classificazione delle Informazioni e degli Asset

Tutto il materiale a cui il Firmatario avrà accesso o che produrrà in loco è rigorosamente classificato in tre categorie fondamentali, coperte da vincolo di massima riservatezza:

G2.1 Materiali Sensibili per Tutela Privacy e GDPR

Rientrano in questa categoria tutti i dati protetti da normative sulla privacy e i documenti interni riservati, la cui gestione è disciplinata integralmente nell'**All. D**. Nello specifico:

- Dati personali, contatti, documenti di identità e informazioni sensibili di membri, ospiti o firmatari che hanno concesso i loro dati alla Società;
- Bilanci, report contabili, dati economici e finanziari;
- **Qualsiasi documento**, file o comunicazione interna contrassegnata come riservata o **non esplicitamente pubblicata** dalla Società sui propri canali ufficiali.

G2.2 Dati Proprietari e Segreti Aziendali per Tutela Industriale

Rientrano in questa categoria tutti gli asset strategici, creativi e intellettuali di proprietà esclusiva di ColivingLiguria:

- Codice sorgente, algoritmi e architetture software sviluppate per ColivingLiguria;
- Progetti di ricerca, schemi, modelli e documentazione tecnica relativi al progetto "Luna";

- Database SQL, architetture di dati e logiche di funzionamento dei server;
- Ricerche di mercato, Business Plan, contatti privati B2B, modelli organizzativi e know-how aziendale.

Il Firmatario, con la firma del presente Allegato e del corrispondente **Accordo di Riferimento**, esprime il proprio consenso esplicito affinché la Società possa pubblicare e divulgare sui propri canali ufficiali i propri dati non-sensibili.

Tali dati includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome (o pseudonimo scelto), fotografia personale fornita volontariamente a questo scopo, informazioni sulle competenze professionali, ruolo all'interno del team, titoli di studio, nazionalità, percorsi formativi, portfolio e interessi personali. Tali informazioni verranno impiegate esclusivamente per la presentazione del team di progetto, la valorizzazione della community e fini promozionali istituzionali, nel pieno rispetto della normativa GDPR.

G2.3 Materiale Multimediale e Risorse Fisiche

Rientra in questa categoria qualsiasi fotografia, video, registrazione audio o riproduzione visiva effettuata all'interno e all'esterno delle strutture e spazi di partecipazione di ColivingLiguria durante il periodo di accesso, collaborazione o qualsiasi successiva istanza.

Art. G3 - Gestione Social Media e Piattaforme Digitali

G3.1 Accesso Diretto e Custodia delle Credenziali

Con la sottoscrizione del presente accordo, al Firmatario può venire dato l'accesso diretto ai profili Social Media e alle piattaforme di comunicazione digitale della Società tramite la fornitura delle relative credenziali amministrative. Tali credenziali sono strettamente personali, confidenziali e non cedibili a terzi per alcun motivo.

G3.2 Regole di Pubblicazione

L'utilizzo dei profili societari è subordinato al controllo dell'Amministratore. Le modalità, i contenuti e le tempistiche sono determinati in via esclusiva dalla Società. Eventuali regimi specifici, diritti di pubblicazione e deleghe operative vengono determinati in separata sede tramite direttive o accordi dedicati.

Art. G4 - Proprietà Intellettuale e Materiale Multimediale

L'intera proprietà intellettuale, industriale e d'autore derivante dalle attività svolte per la Società appartiene in via esclusiva, totale e inalienabile a ColivingLiguria.

G4.1 Materiale Tecnico (Software/Codice e Dati)

La titolarità e i diritti di utilizzo di software, codice, script o query sviluppati all'interno delle repository sono di **proprietà esclusiva della Società**. È fatto divieto di riutilizzare tali codici per scopi personali o per terzi.

G4.2 Acquisizione e Diffusione di Immagini e Video

Ogni foto, video o contenuto multimediale prodotto, scattato o registrato dal Firmatario che ritragga le proprietà, gli spazi, gli allestimenti o le risorse fisiche di ColivingLiguria diviene di **proprietà esclusiva della Società**.

La diffusione, la pubblicazione o la condivisione (anche su profili social personali del Firmatario) di tale materiale è **sempre e rigorosamente subordinata al preventivo consenso esplicito dell'Azienda**. L'Azienda si riserva il diritto assoluto e insindacabile di negare l'autorizzazione alla diffusione di qualsiasi immagine o video, al fine di tutelare la propria immagine, la privacy dei membri e la riservatezza e sicurezza delle proprie strutture.

Art. G5 - Obblighi, Divieti e Rimozione Dati

G5.1 Divieto di Diffusione e Accesso Pubblico

È **tassativamente vietato** accedere ai dati, ai servizi informatici o ai profili social di ColivingLiguria tramite computer pubblici o reti WiFi pubbliche non protette. Qualora la violazione di tale divieto dovesse causare o agevolare compromissioni di sicurezza, accessi non autorizzati o fughe di dati, il Firmatario ne sarà ritenuto l'unico responsabile, con obbligo di risarcimento integrale dei danni subiti dalla Società e applicazione delle sanzioni previste.

G5.2 Obbligo di Rimozione Post-Collaborazione

Alla Data di Fine dei Diritti di Accesso, il Firmatario ha l'**obbligo tassativo e immediato** di:

1. Effettuare il logout definitivo da tutti gli account Social Media, repository GitHub e piattaforme aziendali su qualsiasi dispositivo personale;
2. Eliminare definitivamente qualsiasi credenziale, salvataggio locale, copia di backup, file scaricato o materiale multimediale ritraente le proprietà aziendali da tutti i propri dispositivi fisici e archivi cloud personali;
3. Rilasciare, se richiesta, una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta distruzione e rimozione degli accessi.

G5.3 Deroghe Contrattuali e Libertà Operative

I divieti e le limitazioni sanciti nel presente allegato possono essere oggetto di specifiche deroghe al fine di garantire al Firmatario le necessarie libertà operative (quali, a titolo esemplificativo, l'autorizzazione a gestire autonomamente e pubblicare contenuti sui canali social aziendali, o la deroga alla rimozione di specifici materiali).

Tali deroghe sono da considerarsi valide ed efficaci **esclusivamente se messe per iscritto e integrate in modo esplicito nel Accordo di Riferimento** a cui il presente allegato fa riferimento. Affinché la deroga abbia valore legale e sollevi il Firmatario dai divieti, il documento che la contiene deve essere obbligatoriamente **firmato da entrambe le parti**.

Qualsiasi accordo verbale, intesa informale o documento scritto ma privo delle firme congiunte dell'Azienda e del Firmatario è da considerarsi nullo, inefficace e inidoneo a superare i divieti qui stabiliti. Qualsiasi successiva modifica, integrazione o estensione delle libertà operative concesse dovrà parimenti avvenire solo in forma scritta e recare la firma di entrambe le parti.

Art. G6 - Regime Sanzionatorio e Penali

G6.1 Violazione dei Dati Sensibili

La diffusione o l'uso improprio dei Materiali Sensibili (dati personali) espone il Firmatario a responsabilità civile e penale diretta nei confronti delle autorità competenti e degli interessati.

G6.2 Diffusione Non Autorizzata di Immagini e Proprietà Privata

La diffusione intenzionale o colposa di fotografie, video o materiale multimediale ritraente le strutture fisiche dell'Azienda senza esplicito consenso costituisce una violazione della sicurezza e della riservatezza aziendale. In caso di inosservanza, l'Azienda agirà nelle sedi competenti per richiedere il risarcimento di tutti i danni, materiali e d'immagine, derivanti dalla pubblicazione o diffusione illecita del materiale, senza limitazioni predeterminate, riservandosi ogni azione a tutela dei propri asset fisici e reputazionali.

G6.3 Violazione dei Segreti e Dati Proprietari

Il divieto di diffusione, condivisione o appropriazione dei Dati Proprietari (es. codice sorgente, database SQL, progetti Luna, Business Plan) è **assoluto e perpetuo**.

In caso di violazione di tale divieto, o di appropriazione indebita della proprietà intellettuale, si applicheranno in via automatica e inderogabile le **sanzioni e le penali risarcitorie forfettarie previste dall'Art. 16 dello Statuto Sociale di ColivingLiguria**⁸, copia del cui articolo pertinente il Firmatario dichiara di aver ricevuto, letto e accettato integralmente, fatto salvo il diritto dell'Azienda di agire in sede civile e penale per il risarcimento del maggior danno. In mancanza di consultazione preventiva dello Statuto da parte del Firmatario, le sanzioni applicabili saranno in ogni caso determinate dal Giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., con un massimale di € 5.000,00 per singolo episodio di violazione documentata, salvo il diritto all'integrale risarcimento del maggior danno.

Art. G7 - Classificazione dei Documenti e Livelli di Privacy

Al fine di tutelare il know-how aziendale, la proprietà intellettuale e la conformità normativa (GDPR), la Società classifica i propri documenti cartacei e digitali secondo quattro rigorosi livelli di riservatezza. Il Firmatario si obbliga al rispetto delle seguenti direttive e all'assunzione delle relative responsabilità patrimoniali in caso di divulgazione non autorizzata:

1. **Livello 4 - Segreto Aziendale:** Documentazione di valenza strategica critica. La divulgazione a terzi o l'uso improprio comporta l'immediata interruzione del rapporto di membership e l'applicazione delle massime sanzioni e penali previste dallo Statuto Sociale, fatto salvo il diritto della Società di agire in sede penale e civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e d'immagine.
2. **Livello 3 - Dati Personali GDPR** Documentazione soggetta al Regolamento UE 2016/679. La diffusione non autorizzata, la copia o il trattamento illecito comporta l'applicazione automatica di una penale inderogabile pari a € 100,00 per ogni singola violazione documentata, la quale costituisce debito aggiunto al **Registro delle Pendenze** come regolato dall'**All. F**, oltre all'obbligo tassativo di manlevare la Società e risarcire integralmente qualsiasi danno a terzi o sanzione amministrativa scaturente dall'illecito.
3. **Livello 2 - Uso Interno e Proprietario** Documentazione gestionale protetta da diritto d'autore. La condivisione al di fuori dei canali ufficiali della Società o a soggetti non contrattualizzati comporta l'applicazione di una penale inderogabile pari a € 100,00 per violazione, la quale costituisce debito aggiunto al **Registro delle Pendenze** come regolato dall'**All. F**, con riserva di agire per il recupero del maggior danno in caso di cessione di materiale operativo a enti o soggetti concorrenti.
4. **Livello 1 (Pubblico):** Documentazione a libera consultazione. Non sussistono limitazioni alla condivisione o alla diffusione.

Le parti concordano espressamente che la violazione accertata dei Livelli 2, 3 e 4 o la condivisione non autorizzata di credenziali e asset digitali costituisce a tutti gli effetti **Fatto di Grave Inadempimento**. Tale circostanza autorizza la Società ad attivare l'interruzione immediata dell'accesso e dell'Accordo di Riferimento, procedendo alla sospensione dei servizi e al congelamento cautelativo del Fondo di Garanzia, in rigorosa ottemperanza a quanto disciplinato nell'**All. T** e nell'**All. F**.

Fine del Documento

Sottoscrizione e Prevalenza: Il presente Allegato è parte integrante dell'Accordo di Riferimento e si intende formalmente sottoscritto ed approvato mediante la firma di quest'ultimo; non è richiesta una sottoscrizione separata. In caso di incoerenza, prevalgono le disposizioni dell'Accordo, specialmente riguardo alla natura (commerciale o hobbistica) del rapporto. Clausole difformi nel presente Allegato sono da intendersi come mero errore materiale o ostantivo (ex Art. 1433 c.c.) e non costituiscono violazione normativa. L'interpretazione del rapporto resta subordinata alla comune volontà delle parti espressa nell'Accordo (ex Artt. 1362-1363 c.c.), rinunciando il Firmatario a ogni eccezione basata su refusi burocratici o redazionali della Società.

⁸Cfr. artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e D.Lgs. 63/2018 (attuazione Direttiva UE 2016/943) sulla tutela dei segreti commerciali e del know-how aziendale, nonché art. 2105 c.c. per l'obbligo di fedeltà applicato in via analogica ai collaboratori autonomi. Lo Statuto Sociale di ColivingLiguria è documento pubblico, disponibile in visione integrale presso la **Camera di Commercio** competente e consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda.

G7.1 Responsabilità Account e Sicurezza Informatica

Il Firmatario dichiara e garantisce che l'indirizzo email indicato nella Configurazione del presente Allegato per l'accesso ai sistemi GitHub è un account personale e privato di cui egli ha l'esclusiva disponibilità e controllo.

Sarà responsabilità totale ed esclusiva del Firmatario assicurare che solo egli abbia accesso a tale email e al relativo account GitHub. Il Firmatario si assume la piena e incondizionata responsabilità per ogni azione compiuta tramite tali account, impegnandosi a manlevare la Società da qualsiasi danno derivante da utilizzi maliziosi, violazioni delle policy o accessi non autorizzati da parte di terzi ai dati e al codice sorgente aziendale.

Tali disposizioni di responsabilità si estendono parimenti all'utilizzo delle credenziali e dei dati relativi ai Social Media e Web Services indicati nella Configurazione, indipendentemente dal livello di accesso (credenziali o solo dati) concesso.

COLIVINGLIGURIA

Documentazione Contrattuale Integrativa

Codice Allegato: D1-01

Allegato D

Trattamento Dati e Privacy

Allegato modificabile ai sensi dell'All. R

La Società

ColivingLiguria S.r.l.

(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:

P.IVA: 01939660096

REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

I1-_____

Versione Allegato: D1-01

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):

I dati personali contenuti nel presente allegato (e nel contratto I1-_____) sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come dettagliato nell'Allegato D. Documento riservato.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 26 aprile 2026

Art. D1 - Trattamento Dati del Firmatario

D1.1 Informativa Privacy (GDPR)

La Società (ColivingLiguria S.r.l.) tratta i dati personali del Firmatario (dati anagrafici, fiscali, bancari, di contatto) per le seguenti finalità:

- **Esecuzione del presente accordo:** Finalità legate al consenso "Dati Essenziali" (All. D Config);
- Adempimenti fiscali, contabili e legali obbligatori;
- Gestione della convivenza e monitoraggio: Finalità legate al consenso "Trasparenza" (All. D Config).

D1.2 Base Giuridica e Titolare

Base Giuridica: Esecuzione dell'accordo (Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR), adempimenti legali (Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) e legittimo interesse commerciale/statistico (Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

Titolare del Trattamento: ColivingLiguria S.r.l., con sede in Strada Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italia, PEC: colivingliguria@pec.it.

D1.3 Conservazione e Condivisione Interna

I dati saranno conservati per la durata dell'accordo e per i successivi **10 (dieci) anni**, come previsto dalle norme fiscali e civilistiche italiane (Art. 2220 c.c., D.P.R. 600/1973).

Il Firmatario è consapevole e accetta che tutti i documenti forniti (inclusi i documenti d'identità e dati privati) saranno conservati in sistemi digitali sicuri e **condivisi con i membri del team societario** di ColivingLiguria per finalità di gestione, sicurezza e operativa interna. Tale condivisione avviene esclusivamente all'interno del progetto, in cartelle e documenti digitali protetti, in piena ottemperanza al GDPR e alle policy di riservatezza della Società che vietano la divulgazione esterna non autorizzata.

D1.4 Diritti dell'Interessato

Il Firmatario ha diritto di accedere ai propri dati, rettificarli, opporsi al trattamento nei limiti di legge, o proporre reclamo all'Autorità Garante. Per esercitare tali diritti, contattare la PEC: colivingliguria@pec.it.

Art. D2 - Monitoraggio, Trasparenza e Pubblicazione Dati

D2.1 Utilizzo Commerciale e Divieto di Vendita (Consenso Marketing)

Qualora sia spuntato il consenso "Marketing" in All. D Config, il Firmatario conferisce alla Società il diritto di utilizzare i dati raccolti per finalità statistiche, analitiche, di gestione interna e commerciali. Tuttavia, è **severamente vietata da parte di ColivingLiguria la vendita a terzi dei dati personali del Firmatario**. I dati rimangono di uso esclusivo del Titolare e non verranno in alcun modo ceduti a fini di lucro a soggetti esterni.

D2.2 Dati Sottoposti A Pubblicazione (Consenso Trasparenza)

Qualora sia spuntato il consenso "Trasparenza" in All. D Config, ColivingLiguria adotta una politica di radicale trasparenza verso l'intera community per favorire la fiducia e l'autogestione. All'interno delle piattaforme digitali (es. app, dashboard o social media aziendali), il Firmatario acconsente alla pubblicazione dei seguenti dati:

- **Dati di Profilo e Social:** Nome, ruolo, periodo di partecipazione al progetto, età, genere, gruppi di appartenenza, nonché presenza di accompagnatori, minori o animali al seguito. Tali dati potranno essere utilizzati per la creazione di pagine dedicate, testimonianze e contenuti social per finalità promozionali e commerciali di ColivingLiguria S.r.l.;

- **Dati Contrattuali Pubblici:** Data di inizio e fine dell'accordo e identificativo degli spazi assegnati;
- **Dati Finanziari Aggregati (Community):** Per finalità di trasparenza collettiva, potranno essere pubblicati i dati relativi all'ammontare totale dei crediti/debiti della community in forma **rigorosamente aggregata ed anonima**, senza alcun riferimento nominativo ai singoli Firmatari o alla specifica "Linea di Debito" individuale (in conformità ai principi di proporzionalità e minimizzazione di cui all'Art. 5 GDPR);
- **Dati di Risorsa:** Consumi energetici e delle risorse naturali monitorati tramite sistemi IoT relativi alla community o agli spazi assegnati.

D2.3 Limiti Assoluti di Pubblicazione Esterna

A tutela della persona e in ottemperanza ai limiti inderogabili del GDPR, **nessun consenso può mai autorizzare** la pubblicazione o la divulgazione **pubblica** dei seguenti dati, i quali restano strettamente riservati all'uso interno del team:

- **Documenti d'Identità:** È categoricamente vietata la pubblicazione pubblica di foto o scansioni di passaporti, carte d'identità, patenti, visti o codici fiscali. Tali documenti sono accessibili solo ai membri autorizzati del team per scopi legali e gestionali.
- **Dati Sensibili (Art. 9 GDPR):** È vietata la pubblicazione di dati relativi a salute, cartelle cliniche, biometria, orientamento, convinzioni o dati genetici.
- **Dati Giudiziari (Art. 10 GDPR):** È vietata la pubblicazione di casellari giudiziari o informazioni su condanne penali e reati.

Art. D3 - Liberatoria per Immagini e Social Media

D3.1 Concessione Della Licenza (Consenso Social Media)

Qualora sia spuntato il consenso "Social Media" in All. D Config, ai fini della promozione e documentazione delle attività di ColivingLiguria, il Firmatario concede alla Società, in modo esplicito e gratuito, una licenza non esclusiva e trasferibile per l'utilizzo e la pubblicazione delle immagini (foto e video) scattate all'interno delle strutture di ColivingLiguria. Tale licenza è **revocabile** dal Firmatario mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC all'indirizzo colivingliguria@pec.it con un preavviso di **30 (trenta) giorni**. La revoca non produce effetti retroattivi sui contenuti già regolarmente pubblicati nel periodo in cui il consenso era in vigore e nel rispetto del presente accordo e della normativa applicabile al momento della pubblicazione, ai sensi dell'art. 7(3) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Tale licenza include il diritto di utilizzare:

- L'immagine, il ritratto e la voce del Firmatario;
- L'immagine degli animali domestici di proprietà o in custodia del Firmatario;
- L'immagine dei beni e delle strutture del Firmatario presenti negli spazi comuni o visibili.

L'utilizzo è consentito per fini commerciali, promozionali e di documentazione su qualsiasi piattaforma social e sito web in cui la Società è attiva.

D3.2 Validità del Consenso

La sottoscrizione del presente accordo costituisce piena e informata accettazione della presente clausola e funge da consenso ai sensi della normativa privacy. La Società è pertanto esentata dal richiedere qualsiasi ulteriore consenso specifico, scritto o verbale, per la singola pubblicazione.

D3.3 Limiti

La Società si impegna a utilizzare tale materiale nel pieno rispetto delle leggi italiane ed europee (GDPR) vigenti e del pubblico decoro, escludendo qualsiasi uso che possa arrecare danno alla reputazione o alla dignità del Firmatario.

Art. D4 - Consenso al Trattamento

D4.1 Dichiarazione di Consenso

Il Firmatario, firmando l'accordo principale, dichiara di:

1. Aver letto e compreso la presente informativa sul trattamento dei propri dati personali;
2. Acconsentire al trattamento, all'utilizzo commerciale e alla pubblicazione per trasparenza, accettando in toto i limiti di legge precedentemente esposti;
3. Essere consapevole dei propri diritti ai sensi del GDPR.

Fine del Documento

Sottoscrizione e Prevalenza: Il presente Allegato è parte integrante dell'Accordo di Riferimento e si intende formalmente sottoscritto ed approvato mediante la firma di quest'ultimo; non è richiesta una sottoscrizione separata. In caso di incoerenza, prevalgono le disposizioni dell'Accordo, specialmente riguardo alla natura (commerciale o hobbistica) del rapporto. Clausole difformi nel presente Allegato sono da intendersi come mero errore materiale o ostantivo (ex Art. 1433 c.c.) e non costituiscono violazione normativa. L'interpretazione del rapporto resta subordinata alla comune volontà delle parti espressa nell'Accordo (ex Artt. 1362-1363 c.c.), rinunciando il Firmatario a ogni eccezione basata su refusi burocratici o redazionali della Società.

COLIVINGLIGURIA

Documentazione Contrattuale Integrativa

Codice Allegato: R1-03

Allegato R

Registro Interno e Identificazione

La Società

ColivingLiguria S.r.l.

(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:

P.IVA: 01939660096

REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

I1-_____

Versione Allegato: R1-03

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):

I dati personali contenuti nel presente allegato (e nel contratto I1-_____) sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come dettagliato nell'Allegato D. Documento riservato.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 26 aprile 2026

Art. R1 - Obiettivo e Finalità

Questo documento costituisce la **Fonte Unica di Verità** per l'identificazione di tutti gli asset e documenti di ColivingLiguria. Ogni elemento rilevante (edifici, unità, spazi, stufe, attrezzi, chiavi) viene qui codificato. Il presente allegato funge da legenda ufficiale per tutti i riferimenti indicati nell'accordo principale e negli articoli precedenti.

Art. R2 - Identificazione Immobiliare e Dati Catastali

R2.1 Metodologia di Identificazione

In attesa del completamento della mappatura tecnica digitale, l'identificazione esatta dell'unità o dello spazio di cui il Firmatario è autorizzato all'uso avviene esclusivamente tramite **descrizione univoca e riferimento ai dati del Catasto Fabbricati vigente** (Foglio, Particella, Subalterno), esplicitati direttamente nel corpo dell'accordo principale.

Le superfici assegnate per uso abitativo sono garantite conformi ai limiti minimi igienico-sanitari (min. 9 mq per uso singolo) e censite in **Categoria Catastale A** (Residenziale). Qualsiasi spazio non menzionato nell'accordo principale è da considerarsi ad accesso vietato o limitato, secondo il principio della Whitelist Rigida.

Art. R3 - Inventario Asset e "Whitelist Rigida"

R3.1 Principio della Whitelist Rigida e Dati Provvisori

Il presente Allegato opera secondo il principio della **Whitelist Rigida**: il Firmatario è autorizzato a utilizzare, accedere o interagire **ESCLUSIVAMENTE** con gli spazi, le dotazioni e gli asset esplicitamente elencati e codificati nelle tabelle sottostanti.

Si dà atto che alcuni registri (es. Inventario Asset) sono attualmente in fase di popolamento o contengono dati provvisori. Qualora una tabella risulti vuota, tale assenza **NON implica un libero utilizzo**, ma si traduce in un **divieto assoluto di utilizzo e accesso** per qualsiasi bene non censito.

R3.2 Dichiarazione di pericolosità e manuale d'uso

L'utilizzo di beni mobili, attrezzi e dotazioni opera secondo il principio della **Whitelist Rigida a Doppia Validazione**: l'uso è consentito **SOLO** se il bene è presente nell'Inventario (Appendice Tecnica) E se il Firmatario ha preso visione del relativo manuale.

Dichiarazione di pericolosità: Alla data odierna, in assenza di popolamento del database, l'Inventario Asset è da considerarsi **VUOTO**. Di conseguenza, è fatto **divieto assoluto** di utilizzare qualsiasi attrezzo o macchinario presente nelle pertinenze, officine o aree comuni. La Società ha adottato tutte le misure preventive ragionevolmente esigibili per impedire l'accesso non autorizzato ai suddetti beni, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la chiusura a chiave di officine, rimesse e aree di stoccaggio. Qualsiasi violazione di tale divieto o utilizzo di beni non censiti — avvenuto nonostante le misure di prevenzione adottate dalla Società — **recide il nesso causale** tra la condotta della Società e l'evento dannoso: trattandosi di assunzione volontaria del rischio da parte del Firmatario, la relativa responsabilità per i danni occorsi è da imputarsi **in via esclusiva al Firmatario** ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. La Società è pertanto integralmente esonerata da ogni responsabilità civile per i danni derivanti da tale utilizzo non autorizzato.

R3.3 Deroga di Codifica per Attrezzature Manuali Semplici

In deroga alla procedura di codifica analitica (LLL-LLL-NNN), le attrezzature manuali semplici (a titolo esemplificativo: pale, cesoie, seghe a mano, afferenti ai Set GEN, WOO, GAR) sono elencate nell'Appendice Tecnica esclusivamente tramite **breve descrizione oggettiva**. Le disposizioni di

sicurezza, gli obblighi di utilizzo e i profili di responsabilità per l'uso di tali beni sono integralmente disciplinati nell'**All. M** e vincolati alle relative autorizzazioni del Contratto di Riferimento.

R3.4 Sistema di Codifica Asset

Fatto salvo quanto previsto per le attrezzature manuali semplici, ogni altro attrezzo, macchinario o elettrodomestico è identificato univocamente dal codice nel formato:

LLL-LLL-NNN

Dove:

- **LLL (Tipo):** Prime 3 lettere della tipologia (es. SME = Smerigliatrice, ASC = Ascia, CAR = Carriola).
- **LLL (Marca):** Prime 3 lettere della marca (es. BOS = Bosch, MAK = Makita).
- **NNN (Progressivo):** Numero sequenziale a 3 cifre (es. 001, 002). in caso di omonimia parziale si prosegue con la numerazione. In caso di unicità, il codice termina con 001.

R3.5 Codifica dei Set di Attrezzi - Gruppi

Per semplificare l'assegnazione contrattuale, gli attrezzi sono raggruppati in Set Operativi. L'assegnazione di un Set implica l'autorizzazione all'uso di tutti gli attrezzi manuali inferiori a 5kg pertinenti a quella categoria.

Codice Set	Nome Set	Descrizione e Ambito
MAN	Set Manual (Attrezzi Semplici)	Macro-categoria che abilita l'uso di tutti gli attrezzi privi di motorizzazione inclusi nei vari set, normati direttamente in All. M.
GEN	Set General (Base)	Piccolo mantenimento: Cacciaviti, Martelli, Pinze, Chiavi fisse, Metro.
WOO	Set Wood (Falegnameria)	Lavorazione Legno: Seghe manuali, Scalpelli, Pialle, Morsetti.
HYD	Set Hydraulics (Idraulica)	Lavori idraulici base: Giratubi, Pappagallo, Chiavi a rullino.
ELE	Set Electrician (Elettricista)	Lavori elettrici (NO Tensione): Forbici, Spelacavi, Crimpatrici.
MET	Set Metal (Siderurgia)	Lavorazione Metalli: Seghetto ferro, Lime, Spaz-zole ferro.
GAR	Set Gardening (Giardinaggio)	Cura del verde: Zappe, Rastrelli, Pale, Cesioie manuali.
KIT	Set Kitchen (Cucina)	Preparazione Cibo: Pentole, elettrodomestici (con manuale) e utensili manuali/coltelleria (normati in All. M).
CLE	Set Cleaning (Pulizia)	Igiene spazi: Scope, Moci, Prodotti chimici specifici, Spugne.

R3.6 Whitelist Inventory

L'elenco analitico degli strumenti che compongono i Set sopra citati, comprensivo della Classe di Rischio e del link al Manuale d'Uso (condizione necessaria per l'autorizzazione all'uso), è riportato nell'Appendice Tecnica (Inventario Asset). Si ribadisce che il mancato inserimento di un oggetto in tale elenco, o l'assenza del link al manuale, configura il divieto assoluto di utilizzo.

Art. R4 - Procedura di Modifica e Aggiornamento (Ius Variandi)

R4.1 Classificazione degli Allegati e Gradi di Libertà

Al fine di garantire la flessibilità gestionale e l'adeguamento normativo, il presente ecosistema documentale è suddiviso in tre categorie di modificabilità. La Società si riserva il diritto unilaterale (*Ius Variandi*) di proporre o attuare aggiornamenti secondo le seguenti regole tassative:

- **Allegati Protetti (Fissi / Immodificabili):** I seguenti allegati **non possono essere modificati unilateralmente** dalla Società. Qualsiasi modifica richiede l'accordo scritto di entrambe le parti (nuovo contratto o appendice firmata):
 - **Accordo Base**
 - **Allegato F** - Gestione Finanziaria (clausole economiche e sanzionatorie)
 - **Allegato M** - Condizioni di Manutenzione (clausole sanzionatorie)
 - **All. R** - Solo per la sezione "Procedura di Modifica"
 - **Allegato T** - Condizioni di Interruzione dell'Accordo
- **Allegati Regolamentari (Preavviso 30gg):** Comprende gli Allegati A, B, C, D, L. La Società può modificarli unilateralmente inviando comunicazione PEC/Email con preavviso di **30 (trenta) giorni**. In caso di mancata accettazione (contestazione di Modifica Sostanziale), il Firmatario ha diritto di recedere dall'accordo senza penali secondo la procedura descritta di seguito.
- **Allegati Dinamici e Registri (Effetto Immediato):** Allegati R (parti descrittive), H e tutte le Tabelle Injected (es. Inventario Asset, Registro Documenti). Trattandosi di registri operativi che rispecchiano lo stato di fatto (es. aggiunta di un nuovo attrezzo o aggiornamento di una versione software), le modifiche diventano efficaci immediatamente al momento della notifica telematica, senza diritto di recesso straordinario.

R4.2 Procedura Operativa di Modifica

La procedura di modifica si articola nelle seguenti fasi tassative:

1. **1. Notifica della Proposta** La Società notifica la proposta di aggiornamento inviando il nuovo allegato in formato PDF firmato digitalmente.
 - **Canale:** PEC (o email ordinaria se il Firmatario è sprovvisto di PEC o se così concordato).
 - **Preavviso:** Almeno **21 (ventuno) giorni** prima dell'entrata in vigore.
2. **2. Termine di Risposta** Il Firmatario dispone di **7 (sette) giorni** dalla ricezione per valutare le modifiche.
3. **3. Opzioni del Firmatario** Entro tale termine, il Firmatario può:
 - **Accettare:** In modo esplicito o tramite **silenzio-assenso** (mancata comunicazione entro 7 giorni);
 - **Recedere (Contestazione):** Esercitare il diritto di recesso **solo se** la modifica rientra tra le pertinenti tipologie "Modifiche Sostanziali".
4. **4. Procedura di Contestazione e Recesso** Per esercitare il diritto di recesso **senza penale**:
 - (a) Il Firmatario deve ritenere che la modifica sia **Sostanziale**.
 - (b) Deve inviare una comunicazione formale (PEC o E-mail) alla Società **entro i 7 giorni**.
 - (c) Deve specificare quale punto configura la modifica come sostanziale.

In caso di contestazione valida, l'accordo si risolve alla data concordata senza penali e con restituzione del Fondo di Garanzia. In caso contrario, la modifica si intende approvata.

R4.3 Criteri di Classificazione e Diritto di Recesso

Il diritto di recesso dipende esclusivamente dalla tipologia di modifica.

- **Modifiche Sostanziali - Diritto di Recesso** Conferiscono il diritto di recedere senza penale. Sono tassativamente:
 - **Nuovi Costi Ricorrenti** (canoni, spese fisse non previste).
 - **Sanzioni Elevate** (superiori a 100,00 Euro).
 - **Rimozione Servizi Essenziali** (Internet, cucina, lavatrice, utenze).
 - **Limitazioni Libertà Personale** (coprifuoco, divieto ospiti irragionevole).
 - **Impatto Lavoro:** Modifiche con impatto economico rilevante su contratti di lavoro o collaborazione contestuali.
 - **Modifiche Strutturali Negative:** Riduzione significativa degli spazi comuni accessibili o dell'ampiezza degli spazi privati assegnati.
- **Modifiche Minori o Amministrative - No Recesso** Non conferiscono diritto di recesso immediato. Includono:
 - Correzione errori, refusi e aggiornamento dati anagrafici.
 - **Adeguamenti obbligatori di legge.**
 - Sanzioni pari o inferiori a 100,00 Euro.
 - Variazioni organizzative lievi che non turbano il quieto vivere.
 - Modifiche che non limitano servizi essenziali.
- **Modifiche Positive - No Recesso** Miglioramenti o aggiunte di servizi a favore del Firmatario. Non danno mai diritto di recesso.

R4.4 Elementi Essenziali Non Modificabili

Ai sensi degli artt. 1571-1606 del Codice Civile, la Società **non può in alcun modo modificare unilateralmente** i seguenti elementi essenziali dell'Accordo:

- **L'unità immobiliare assegnata (Spazio Privato).**
- **La quota di partecipazione.**
- **La durata dell'accordo.**

Qualsiasi tentativo di modificare tali elementi essenziali tramite la procedura di modifica degli allegati è da considerarsi nullo e privo di effetti.

R4.5 Ambito delle Modifiche Ammesse

Le modifiche ammesse riguardano esclusivamente:

- Le regole di convivenza e gestione degli spazi comuni.
- L'elenco delle utilità e dei servizi accessori inclusi.
- Le attività supplementari offerte.
- Gli spazi disponibili per eventi.
- Altre disposizioni di carattere organizzativo e non essenziale.

R4.6 Certificazione, Tracciabilità e Storico

Per garantire la certezza della data e dell'integrità delle modifiche, le Parti concordano che ogni nuova versione degli allegati acquista efficacia solo a seguito della notifica effettuata tramite PEC. La data di invio della PEC costituisce data certa di opponibilità della nuova versione.

Il presente registro funge da **registro centrale unico** per la tracciabilità di tutte le versioni degli allegati dell'accordo.

Ogni allegato è identificato da un codice univoco composto da: **Lettera** (codice allegato), **Versione Universale (X)** e **Revisione (YY)**. Each attachment is identified by a unique code composed of: **Letter** (attachment code), **Universal Version (X)** and **Revision (YY)**. **Start Date of New Agreements:** The version applies to all agreements stipulated starting from this date. **Universal Entry Into Force:** If specified, indicates the date on which the new version replaces the previous one even for existing agreements.

Art. R5 - Gerarchia delle Fonti e Criteri Interpretativi

Al fine di dirimere ogni eventuale antinomia, contrasto interpretativo o sovrapposizione tra le pattuizioni del presente rapporto, le Parti convengono che l'interpretazione e l'esecuzione degli accordi siano regolate dalla seguente gerarchia delle fonti, rigorosamente decrescente:

1. **Precedenza Assoluta e Data Certa:** I documenti muniti di firma digitale o elettronica qualificata apposta dalla Società prevalgono su ogni altra documentazione. In caso di concorso tra più documenti validamente sottoscritti, prevale integralmente il documento recante la data certa più recente.
2. **Corpo dell'Accordo vs Allegati:** In caso di discordanza tra il testo principale (*corpus*) dell'Accordo Base e le disposizioni contenute nei relativi Allegati, le clausole del corpo principale dell'Accordo prevalgono su quelle degli Allegati.
3. **Ramo Business vs Ramo Living:** Qualora il Firmatario sottoscriva contestualmente, recanti la medesima data certa, un accordo afferente al ramo "ColivingLiguria Living" e un accordo afferente al ramo "ColivingLiguria Business", in ipotesi di conflitto, prevalgono integralmente le disposizioni dell'accordo "Business".
4. **Criterio Topografico-Posizionale:** Qualora si rilevino antinomie o contraddizioni interne al medesimo documento dell'accordo, trova applicazione il criterio posizionale: la clausola che precede tipograficamente nell'ordine del testo (dalla prima all'ultima pagina) prevale su quella redatta successivamente.
5. **Nullità degli Accordi Orali e Informali:** Qualsiasi accordo, intesa o pattuizione in forma meramente orale è radicalmente nullo e privo di efficacia. Le comunicazioni scritte non formalmente firmate (e-mail, WhatsApp, messaggistica) non hanno in alcun caso efficacia novativa o derogatoria rispetto a quanto formalmente sottoscritto. Tali mezzi informali assumono validità esecutiva **esclusivamente** se: a) non contrastano con il presente accordo; e b) esiste una specifica clausola abilitativa nell'Accordo Base o negli Allegati che ne autorizzi esplicitamente l'uso per specifiche procedure. In difetto, si considerano *tamquam non esset* (come non apposte).

Resta salva la facoltà della Società di stabilire ulteriori e specifiche deroghe gerarchiche all'interno di apposite sezioni del singolo Accordo o dei suoi Allegati, che in tal caso avranno natura di clausola speciale prevalente sulle norme generali.

Art. R6 - Procedure di Sottoscrizione e Validità Legale

Il sistema ColivingLiguria adotta diverse modalità di perfezionamento dell'accordo, tutte conformi alla normativa italiana vigente (Codice Civile e Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

R6.1 Sottoscrizione Remota (Documento Informatico)

Questa modalità si basa sullo scambio di documenti via PEC o Email (artt. 1326 e 1335 c.c.). Il documento, firmato in originale e scansionato, o sottoscritto elettronicamente, acquista piena efficacia legale come "Documento Informatico" ai sensi dell'Art. 20 del CAD (D.Lgs. 82/2005). La trasmissione tramite PEC garantisce la certezza della data e dell'invio.

R6.2 Sottoscrizione in Presenza (Sottoscrizione Olografa)

Rappresenta la tradizionale sottoscrizione della copia cartacea (Scrittura Privata) ai sensi dell'Art. 2702 c.c. La firma autografa apposta in presenza delle parti o di un delegato garantisce l'immediato perfezionamento del rapporto e la consegna dei beni.

R6.3 Firma Digitale e Crittografia (FEA/FES/FEQ)

Utilizza strumenti di firma elettronica avanzata, qualificata o semplice tramite piattaforme certificate. Ai sensi degli artt. 20 e 21 del CAD, tale firma ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. e soddisfa il requisito della forma scritta, garantendo l'integrità e l'immodificabilità del documento.

L'apposizione della Firma sull'Accordo Base estende la sua validità legale all'intero hash crittografico del pacchetto PDF generato, inclusi i presenti Allegati e i relativi file Injected.

Art. R7 - App endice Tecnica: Registri e Whitelist

La presente appendice contiene i dati estratti dinamicamente dai database di ColivingLiguria. La validità di tali dati è certificata alla data di generazione indicata in ciascuna tabella.

R7.1 Inventario Asset e Attrezzature (Whitelist Rigida)

Set	Descrizione Oggettiva dell'Asset	Classe Rischio	Manuale
MAN	Cassetta attrezzi "Dexter" (Set completo: chiavi inglesi, cacciaviti vari, lime, raspe, attrezzi manuali da falegnameria e carpenteria)	Basso (Lieve)	All. M
MAN	Sega manuale per legno, lama in acciaio	Basso (Taglio)	All. M
MAN	Ascia da spacco per ceppi, testa in acciaio da 1.5 kg	Basso (Taglio)	All. M
MAN	Accetta maneggevole, testa in acciaio da 0.5 kg	Basso (Taglio)	All. M
MAN	Martello da carpentiere, testa con levachiodi	Basso (Urto)	All. M
MAN	Mazza battente da 3 kg, manico lungo	Medio (Urto)	All. M
MAN	N. 2 Carriole monoruota con vasca in acciaio	Basso (Lieve)	All. M
MAN	N. 2 Pale da scavo in acciaio a punta tonda con manico di colore arancione	Basso (Lieve)	All. M
MAN	Set coltelli professionali da cucina (Chef, Santoku, Spelucchino), lame in acciaio	Alto (Taglio)	All. M
MAN	Grattugia a quattro facce in acciaio inossidabile	Medio (Taglio)	All. M

R7.2 Registro Documentale e Versionamento

Di seguito è riportata la tabella ufficiale delle versioni dei documenti costituenti l'ecosistema contrattuale.

All.	Versione	Titolo (IT)	Title (EN)
Att.	A1-01	Mantenimento di Animali	Animal Keeping
Att.	B1-01	Specifiche Idoneità	Suitability Specifications
Att.	C1-01	Regolamento della Casa	House Rules
Att.	D1-01	Trattamento Dati (Privacy)	Data Processing
Contract	E1-01	Contratto Organizzatore Eventi	Contract for Event Organiser
Att.	F1-01	Gestione Finanziaria	Financial Management
Att.	G1-02	Tutela Asset Non-tangibili	Intangible Assets Protection
Att.	H1-01	Manuale di Conservazione	Conservation Manual
Att.	I1-01	Assistenza Partita IVA	VAT Assistance
Contract	I1-01	Contratto di Tirocinio	Contract for Internship
Att.	J1-01	Ripartizione Utili	Profit Sharing
Att.	K1-01	Scheda Camping	Camping Form
Att.	L1-01	Locazione Arredamento	Furniture Leasing

Continua nella pagina successiva...

All.	Versione	Titolo (IT)	Title (EN)
Att.	M1-01	Condizioni di Manutenzione	Maintenance Conditions
Att.	R1-02	All. R	Att. R
Contract	R1-01	Contratto per Residenti	Contract for Residents
Att.	S1-01	Spazi Eventi	Event Spaces
Contract	S1-01	Contratto Social Media Manager	Contract for Social Media Manager
Att.	T1-01	Risoluzione Contratto	Contract Termination
Att.	V1-01	Vocabolario	Vocabulary
Contract	W1-01	Contratto Website Designer	Contract for Website Designer
Att.	Z1-01	Attività Supplementari	Supplementary Activities

Fine del Documento

Sottoscrizione e Prevalenza: Il presente Allegato è parte integrante dell'Accordo di Riferimento e si intende formalmente sottoscritto ed approvato mediante la firma di quest'ultimo; non è richiesta una sottoscrizione separata. In caso di incoerenza, prevalgono le disposizioni dell'Accordo, specialmente riguardo alla natura (commerciale o hobbistica) del rapporto. Clauseole difformi nel presente Allegato sono da intendersi come mero errore materiale o ostantivo (ex Art. 1433 c.c.) e non costituiscono violazione normativa. L'interpretazione del rapporto resta subordinata alla comune volontà delle parti espressa nell'Accordo (ex Artt. 1362-1363 c.c.), rinunciando il Firmatario a ogni eccezione basata su refusi burocratici o redazionali della Società.